

ISTITUZIONE DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

- È istituito presso l'Ente Bilaterale *Regionale del Turismo Siciliano*, il Fondo Sostegno al Reddito, come previsto dal vigente CCNL. Il fondo sarà determinato anno per anno dalla Assemblea Ordinaria e non potrà essere superiore al 30% dell'entrate relative alle quote *EBRTS dell'anno precedente*. Il Fondo sarà *così* articolato: **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre la restante parte del **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a termine o stagionali.
- Hanno diritto ai contributi del fondo i lavoratori dipendenti da imprese del settore del turismo che hanno avviato procedure di accesso agli ammortizzatori sociali, i cui accordi siano stipulati dalle Organizzazioni socie dell'Ente presso gli uffici dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano sito in Via Libertà, 37/i – Palermo - Unica Sede. Fermo restando la regolarità dei versamenti da parte della Azienda.
- L'importo per contributo da erogarsi ad ogni singolo lavoratore assunto a tempo indeterminato non potrà superare la somma di **€ 300,00** netti su base annua. Al lavoratore con contratto a tempo determinato o stagionale verrà erogata una somma riproporzionata ai mesi lavorati durante l'anno. Le somme verranno erogate in una unica soluzione.

Il Contributo verrà erogato con i seguenti criteri:

- a) **l'Azienda deve essere in regola con i versamenti come previsto dal regolamento;**
 - b) i lavoratori che vorranno usufruire di tale contributo dovranno dimostrare di essere in regola con l'EBRTS e quote contrattuali tramite copia di busta paga.
- La presentazione delle domande di sospensione, nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, il periodo e la motivazione della sospensione sarà a cura dell'Azienda o del Consulente del Lavoro incaricato dall'Azienda stessa.
 - Le aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere all'apertura della pratica, all'EBRTS, l'elenco nominativo dei lavoratori (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) che presumibilmente saranno interessati alla procedura di sospensione, resta inteso che non vi sarà obbligo da parte dell'Azienda a sospendere tutti i lavoratori in elenco ma resta invece l'obbligo di non poter coinvolgere altro personale al di fuori dell'elenco comunicato nessuna eccezione sarà ritenuta valida. L'elenco dei lavoratori effettivamente posti in sospensione andrà comunicato insieme all'accordo sottoscritto e comunque entro 10 giorni dalla firma dell'accordo, la mancata comunicazione di tale elenco potrà causare l'annullamento della pratica.

- Le Aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere con gli eventuali pagamenti e sino al possibile annullamento della pratica, l'elenco dei giorni di sospensione e l'elenco del personale che verrà coinvolto e che dovrà essere compreso nell'elenco generale di cui sopra. Il pagamento verrà effettuato a consuntivo verificata l'effettiva sospensione del lavoratore.
- Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale, saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.
- Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà ove ritenuto possibile, deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità fermo restando la disponibilità delle risorse.
- I pagamenti di integrazione al reddito non potranno essere concessi alle stesse imprese e ai loro lavoratori dipendenti per oltre due volte nel quinquennio di riferimento, calcolato dalla prima erogazione.

Norme transitorie e finali

- Il presente regolamento opererà dal 18 novembre 2025 e fino a successive modifiche e/o integrazioni che verranno apportate allo stesso dal Comitato Esecutivo. In presenza di situazioni particolari la Presidenza potrà proporre all'Esecutivo delle modifiche dello stesso o delle variazioni alle poste di Bilancio dell'Ente.
- Il presente regolamento annulla tutti i regolamenti precedenti.



Allegato

Il CCNL Turismo prevede il versamento delle quote contrattuali all'EBRTS nella misura dello 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro.

L'Accordo Regionale del 10 ottobre 1997, ha istituito in Sicilia la quota di assistenza contrattuale (QAC) anch'essa suddivisa nella misura dello 0,20% a carico del lavoratore e 0,20% a carico del datore di lavoro.

Pertanto, l'importo del contributo contrattuale EBRTS da versare mensilmente corrisponde allo 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), uguale è l'importo del contributo Q.A.C. (quota assistenza contrattuale), quindi 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), pertanto il contributo totale da versare è lo 0,80%.

La causale da inserire è **(EBTU)**, nell'apposita casella sezione INPS dell'F24, nel campo "codice sede" bisogna inserire il codice della sede Inps Territoriale competente, ad es. per Palermo Centro è 5500, nel campo "periodo di riferimento" inserire il mese a cui il versamento si riferisce.



COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ENTE:

Entro il 31 Luglio ed il 28 Febbraio di ogni anno i Datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano il riepilogo, distinto per mese, delle quote cui si riferiscono nel semestre precedente utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente Bilaterale - mod. **R/6 (scheda anagrafica)** e mod. **R/7 (modulo riepilogativo versamenti)**, *in formato excel sul sito www.ebrts.it alla sezione modulistica.*

Allo scopo di venire incontro agli studi di consulenza, o ad imprese con centri contabili di elaborazione paghe, è possibile inviare all'Ente Bilaterale le informazioni richieste su modelli diversi da quelli predisposti dall'Ente stesso purchè contenenti i seguenti dati:

1. identificativi dell'Azienda (ragione sociale, nome commerciale, n. iscrizione INPS, **Partiva IVA – Codice Fiscale**);
2. numero totale dei dipendenti e suddivisione tra maschi e femmine, full-time e part-time, numero giornate lavorate e livello di inquadramento;
3. importo delle ritenute effettuate per EBRTS e QAC distinte tra quelle a carico del Lavoratore e quelle a carico del Datore di lavoro.

Tutte le comunicazioni a questo Ente, al fine di snellire le procedure, possono essere inviate tramite e-mail di posta certificata al seguente indirizzo: info@pec.ebrts.it

Il riepilogo e gli elenchi dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro il quale è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute negli elenchi e nel riepilogo.

Questo EBRTS, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa che i Vostri dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR")

Altre comunicazioni da inviare all'Ente (**R9**) (secondo le indicazioni dei CCNL vigenti):

1. Contratti a termine
2. Contratti extra e di surroga

Al fine di semplificare tali adempimenti le imprese possono inviare copia dei contratti integrativi aziendali o territoriali.

NOTA GENERALE:

I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'EBRTS, sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.